

## DIRETTIVA 92/93/CEE DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1992

che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,considerando che la direttiva 75/275/CEE <sup>(4)</sup> indica quali sono, nei Paesi Bassi, le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto una modifica di questo elenco, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco corrispondono ai criteri ed ai dati numerici applicati a norma della direttiva 75/275/CEE per determinare le zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, nel definire le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, per le zone insulari sono stati presi

in considerazione, da un lato, le avverse condizioni naturali di produzione — venti violenti, salinità ambientale eccessiva, scarsa potenzialità e inadeguato regime idrico dei suoli — e, dall'altro, i vincoli derivanti dalle disposizioni relative alla salvaguardia del paesaggio, alla tutela dell'ambiente naturale e alla vocazione turistica della zona considerata;

considerando che la superficie di tali zone non supera il 4 % della superficie dello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 75/275/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. HURD

<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. C 260 del 9. 10. 1992, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 229. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 88/403/CEE (GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 72).